

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Emendamenti C. 4909 Governo, approvato dal Senato .. 11

SEDE REFERENTE:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

ALLEGATO (*Emendamenti*) 13

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 febbraio 2012.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Emendamenti C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.30 alle 8.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

C. 4933 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere favorevole sugli emendamenti soppressivi degli articoli da 1 a 11-*duodecies*, recanti disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore e modifiche alla disciplina in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, non perché ritenga che il contenuto di tali disposizioni necessiti di essere soppresso ma perché ritiene che in questo caso il metodo debba prevalere sul merito.

Osserva, infatti, che se il Governo è stato costretto a ricorrere alla decretazione d'urgenza a causa dell'emergenza delle carceri, ciò non significa che si debba sempre ricorrere a questa modalità di intervento, specie quando si determini una eccessiva compressione dei tempi dell'esame parlamentare. Evidenzia come,

d'altra parte, alla base del provvedimento in esame non sussistano esigenze analoghe a quelle che hanno spinto il Governo ad insistere per la conversione senza modifiche del cosiddetto decreto legge «svuota carceri».

Ritiene che la gestazione del decreto legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione abbiano avuto delle cadenze non del tutto opportune, che destano perplessità, e che non vi sia stato un adeguato approfondimento sul tema dell'esdebitazione.

Per garantire il rispetto del ruolo e delle prerogative del Parlamento ritiene quindi condivisibile che si ponga rimedio alle anomalie con la soppressione delle citate disposizioni, al fine di restituire pienamente la materia da esse disciplinata all'iniziativa e al dibattito parlamentare. Auspica peraltro che il Parlamento, ove intendesse nuovamente intervenire sulla materia in questione, possa valutare come la disciplina del sovraindebitamento appaia incompleta senza la previsione dell'esdebitazione.

Francesca CILLUFFO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti soppressivi degli articoli da 1 a 11-*duodecies*, precisando come tale parere non tenga conto del merito delle disposizioni ma sia il frutto di un accordo tra i gruppi parlamentari.

Manlio CONTENUTO (Pdl), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Rao 15.1 e 15.2, non in considerazione del merito degli stessi, sul quale si potrebbe convenire, ma ritenendo preferibile che le proposte modifiche alla disciplina dei giudici onorari siano approfondite nell'ambito dell'esame di un autonomo provvedimento.

Nel replicare agli interventi dei rappresentanti del Governo, ritiene opportuno chiarire che la Commissione ha svolto un esame ben più articolato e approfondito di quanto forse non si pensi, vagliando tutte

le possibili soluzioni tecniche ed operando scelte ben precise come, in particolare, quella di sganciare completamente la composizione delle crisi da sovraindebitamento dalla procedura fallimentare. In questo modo si è creato un istituto nuovo che, naturalmente, avrà bisogno di un periodo di sperimentazione e valutazione prima che si ravvisi eventualmente la necessità di intervenire con degli interventi correttivi di natura normativa.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Rao 15.1 e 15.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Costa 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 11-*bis*.1, 11-*ter*.1, 11-*quater*.1, 11-*quinq*ues.1, 11-*sexies*.1, 11-*septies*.1, 11-*octies*.1, 11-*nonies*.1, 11-*decies*.1, 11-*undecies*.1 e 11-*duodecies*.1 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdCpTP) precisa come gli emendamenti 15.1 e 15.2 riproducano sostanzialmente il contenuto di una proposta di legge del quale è cofirmatario. In caso di reiezione degli emendamenti sarà pertanto possibile esaminare autonomamente tale proposta di legge, come indicato dall'onorevole Contorno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rao 15.1 e 15.2, e approva l'emendamento Tit.1 dei relatori (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933
Governmento, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1. <i>Sopprimerlo.</i> 1. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)	ART. 5. <i>Sopprimerlo.</i> 5. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)
ART. 2. <i>Sopprimerlo.</i> 2. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)	ART. 6. <i>Sopprimerlo.</i> 6. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)
ART. 3. <i>Sopprimerlo.</i> 3. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)	ART. 7. <i>Sopprimerlo.</i> 7. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)
ART. 4. <i>Sopprimerlo.</i> 4. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano. (Approvato)	

ART. 8.	ART. 11-ter.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
8. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.	11-ter.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.
(Approvato)	(Approvato)
ART. 9.	ART. 11-quater.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
9. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.	11-quater.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.
(Approvato)	(Approvato)
ART. 10.	ART. 11-quinquies.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
10. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.	11-quinquies.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.
(Approvato)	(Approvato)
ART. 11.	ART. 11-sexies.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
11. 1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.	11-sexies.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.
(Approvato)	(Approvato)
ART. 11-bis.	ART. 11-septies.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
11-bis.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.	11-septies.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.
(Approvato)	(Approvato)

ART. 11-*octies*.

Sopprimerlo.

11-*octies*.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.

(Approvato)

ART. 11-*novies*.

Sopprimerlo.

11-*novies*.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.

(Approvato)

ART. 11-*decies*.

Sopprimerlo.

11-*decies*.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.

(Approvato)

ART. 11-*undecies*.

Sopprimerlo.

11-*undecies*.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.

(Approvato)

ART. 11-*duodecies*.

Sopprimerlo.

11-*duodecies*.1. Costa, Ferranti, Nicola Molteni, Rao, Angela Napoli, Palomba, Di Pietro, Capano.

(Approvato)

ART. 15.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis*. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3200 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“*3-bis*. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili” ».

15. 1. Rao, Ria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis*. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“*2-quinquies*. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma *2-bis* del presente articolo sono

rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età» ».

15. 2. Rao, Ria.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.

Tit. 1. I Relatori.

(Approvato)